

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Allegato A

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p><b>ART. 36</b> 1. Il Comune può concedere l'uso a privati di: a) aree per tombe di famiglia o monumentali b) tombe o forni o loculi individuali c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.</p>	<p><b>ART. 36</b> 1. Il Comune può concedere l'uso a privati di: a) aree per tombe di famiglia o monumentali b) tombe o forni o loculi individuali c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali. Stabilito che s'intende come concessionario colui che fa formale richiesta intesa all'acquisizione di una concessione e intestatario colui che acquisisce il diritto d'uso della concessione, la condizione necessaria per l'assegnazione di una concessione è la residenza dell'intestatario (anche se deceduto) a Garbagna Novarese. Le tombe disponibili, in senso generale, sono assegnate solo in presenza di un <b>avvenuto decesso</b>. Ogni richiesta non contemplata all'interno del presente articolo, ritenuta meritevole di valutazione, sarà sottoposta alla Giunta Comunale che si pronuncerà in merito. La concessione non può essere fatta a persona od Enti che mirino a farne oggetto di lucro.</p>
<p><b>ART. 42</b> 1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie e di un feretro in un unico tumulo. La presenza contemporanea di cassette di resti e di urne cinerarie e di un feretro in un unico tumulo può avvenire solamente se il feretro viene tumulato in un momento successivo alla collocazione nel tumulo delle cassette e delle urne e compatibilmente con la capienza del loculo. (1)  2. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la</p>	<p><b>ART. 42</b> 1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie e di un feretro in un unico manufatto, compatibilmente con la capienza del loculo.  2. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.  <b>2bis.</b> Sussiste decadenza della concessione quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore. Qualora l'intestatario di un loculo o ossario/celletta venga sepolto in altra concessione, la concessione del loculo/ossario/celletta non più impegnata decade automaticamente, senza alcun diritto al rimborso, salvo che, al momento del decesso, i familiari eredi o aventi titolo dichiarino il mancato utilizzo di questa concessione richiedendone il subentro, dietro versamento della prevista tariffa, o la rinuncia. Ogni fattispecie o richiesta non contemplata all'interno del presente articolo sarà sottoposta al vaglio della Giunta Comunale che si pronuncerà in merito.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la</p>

## Allegato A

facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza ridotta del 50%.

5. omissis

### ART. 49 bis

1. E' consentita previa deliberazione della Giunta Comunale la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. (1)

2. In caso di retrocessione di area o loculo cimiteriale non utilizzate entro i 3 anni dalla data di rilascio della concessione il Comune rimborserà una somma pari alla tariffa versata al momento della concessione mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione in ogni altro caso. (1)

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione ordinario o straordinaria ritornano in possesso del Comune, il quale rimborserà, agli aventi diritto, il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione. (2)

facoltà di rinnovare la concessione dietro versamento della prevista tariffa comunale vigente.

5. omissis

### ART. 49 bis

1. Il Comune ha facoltà, previa deliberazione della Giunta Comunale :

- di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua, quando la sepoltura non è stata occupata da feretro, da cassette ossario o urne cinerarie

- di accettare la rinuncia a concessione per tumulazioni di famiglia/collettività, quando:

- a. il concessionario non intenda realizzare la costruzione intrapresa;

- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. La richiesta di rinuncia in caso di parziale edificazione sarà oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione, che potrà anche determinare il non accoglimento.

Nel caso in cui siano presenti feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il rinunciante deve provvedere, con spese a suo carico, alla sepoltura in altro loculo, celletta ossario o nicchia cineraria.

Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.

2. In relazione alla retrocessione di loculi e/o ossari individuali non utilizzati, il Comune, previa verifica delle condizioni del manufatto (stato, vetustà, valutazione di interventi e lavori rigenerativi per il successivo riuso), procederà al rimborso agli aventi titolo nelle misure di seguito indicate:

- da 1 a 3 anni dalla domanda di concessione:

50% del prezzo di concessione pagato;

- da 4 a 10 anni dalla domanda di concessione:

40% del prezzo di concessione pagato;

- da 11 a 25 anni dalla domanda di concessione:

30% del prezzo di concessione pagato;

- da 26 a 50 anni dalla domanda di concessione: 20% del prezzo di concessione pagato;

- trascorsi 50 anni dalla data della domanda di concessione, la retrocessione al Comune non comporterà alcun rimborso.

3. I loculi e/o ossari liberati a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria ritornano nel pieno possesso del Comune, essendosi esaurita la funzione per cui era stata accordata la concessione, salvo il caso in cui sia consentita dal regolamento la sepoltura di altra salma/cassetta ossario/nicchia cineraria.

In relazione alla retrocessione di loculi e/o ossari liberati (a tempo determinato e/o perenne), previa verifica delle condizioni del manufatto (stato, vetustà, valutazione di interventi e lavori rigenerativi per il riuso), il Comune procederà al rimborso agli aventi titolo nelle misure di seguito indicate:

- entro 3 anni dalla data di tumulazione :

50% della tariffa in vigore al momento della domanda;

<p>4. Per i loculi retrocessi ai sensi dei commi precedenti, edificati dal Comune anteriormente all'anno 1970, la tassa di concessione sarà pari al 60% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione; mentre per quelli edificati posteriormente all'anno 1970 la tassa di concessione ammonterà all'80% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione. (2)</p> <p>(1) Modif. del.CC 11/94 (2) Modif. del.CC 47/97</p>	<p>- entro 5 anni dalla data di tumulazione : 30% della tariffa in vigore al momento della domanda; - entro 10 anni dalla data di tumulazione : 15% della tariffa in vigore al momento della domanda; - decorsi 10 anni dalla data di tumulazione : non si darà luogo ad alcun rimborso.</p> <p>Le operazioni estrattive pregresse già eseguite, per le quali il servizio competente è a conoscenza della non corretta gestione, oppure non contemplate dal vigente regolamento comunale, saranno oggetto di specifica valutazione da parte della giunta comunale, che provvederà ad esaminarle ed a definirle con provvedimenti ad hoc.</p> <p>Il concessionario o avente titolo non può, all'atto della retrocessione in argomento, porre vincoli o condizioni. Sono a carico dello stesso le spese per il ripristino in uso della lastra a copertura del loculo/ossario, compresa la rimozione di scritte, foto, portalampada, ecc.</p> <p>In generale, qualora dalla verifica conseguente alla domanda di retrocessione, a cura dell'ufficio tecnico e/o altro incaricato, derivasse l'accertamento di un insufficiente stato di conservazione e manutenzione del manufatto da non permetterne l'eventuale immediata assegnazione a terzi, la quantificazione del rimborso spettante sarà oggetto di deliberazione della giunta comunale che dovrà valutare il singolo caso sulla base della situazione del loculo e delle spese derivanti da un eventuale restauro.</p> <p>4. abrogato</p>
---	---